



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 828

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di domenica 26 novembre 2017

I N D I C E

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag. 3
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 828° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 novembre 2017.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

BILANCIO (5^a)

Domenica 26 novembre 2017

Plenaria

839^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TONINI (PD) avverte che sono pervenute le riformulazioni 21.0.1000/44 (testo 2), 101.0.1100/100 (testo 2), nonché gli ulteriori ordini del giorno G/2690/205/5 e G/2690/206/5, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE dà conto delle sostituzioni che riguardano i Gruppi Per le Autonomie, Art. 1-MDP, Movimento 5 Stelle e Federazione delle Libertà.

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia la riformulazione dell'emendamento 48.0.53, che sottoporrà alla relatrice.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) chiede che sia revocata l'inammissibilità dell'emendamento a propria firma 39.76 (testo 2), che prevede un contributo alla Lega del Filo d'oro, considerata l'encomiabile attività svolta da questa associazione.

Il PRESIDENTE comunica la revoca dell'inammissibilità dell'emendamento 39.76 (testo 2).

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 88.0.1 (testo 3), corredato di relazione tecnica.

Dopo l'espressione di un parere favorevole da parte della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, interviene il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) per sottolineare che l'unico effetto positivo della cosiddetta *web tax* consiste nel contrasto all'attuale concorrenza sleale posta in essere dalle imprese digitali. Paventa che le misure proposte nell'emendamento in esame abbiano, però, effetti depressivi sui consumi e finiscano per garantire un gettito fiscale limitato. Si sofferma poi sulla relazione tecnica, esprimendo perplessità sugli effetti finanziari stimati a partire dal 2019. Inoltre non condivide la scelta di un intervento impositivo sui ricavi i quali non sono, di per sé, un indice di redditività dell'impresa. Invita a ricercare altri criteri impositivi, sottolineando che le soluzioni vanno comunque inquadrare alla luce di una più favorevole giurisprudenza europea.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) considera l'emendamento 88.0.1 (testo 3) uno strumento di equità a fronte della crescita di profitti che non sono finora stati oggetto di particolare attenzione dalle legislazioni nazionali. Per tale ragione, ritira il proprio emendamento 84.0.1 e sottoscrive l'emendamento in esame, anticipando il proprio voto favorevole.

Il senatore BARANI (*ALA-SCCLP*) ritiene che gli effetti finanziari dell'emendamento in esame possano essere anche maggiori rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica. Annunciando il voto favorevole del proprio Gruppo, aggiunge la propria firma all'emendamento insieme ai senatori MILO (*ALA-SCCLP*) e LANGELLA (*ALA-SCCLP*).

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime soddisfazione per le misure proposte contro i fenomeni di elusione fiscale delle multinazionali digitali. Aggiunge la propria firma all'emendamento 88.0.1 (testo 3), dichiarando il proprio voto favorevole.

Anche la senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) e il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) aggiungono la propria firma all'emendamento in esame.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede chiarimenti sulla prima parte dell'emendamento relativa alla segnalazione che gli acquirenti di prestazioni digitali dovranno fare all'Agenzia delle entrate.

Su richiesta del senatore MUCCHETTI (*PD*), il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta al fine di compiere alcuni approfondimenti.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 10,20, riprende alle ore 10,50.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*) chiarisce la scansione temporale dell'applicazione delle norme, con particolare riferimento al comma 1 e a quelle di cui ai commi da 9 a 16, non escludendo un eventuale ulteriore affinamento della redazione del testo. Si sofferma sulle disposizioni che individuano come sostituto di imposta gli intermediari finanziari e non le imprese acquirenti di servizi digitali, poiché queste ultime potrebbero non avere adeguate strutture organizzative per assolvere tali incombenze.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) ricorda che la tassazione dell'economia digitale è da tempo oggetto di riflessione nel dibattito internazionale ed europeo. Le misure proposte nell'emendamento costituiscono il tentativo di eliminare le gravi distorsioni in atto nel mercato e nella concorrenza fra imprese. Si tratta di una necessità ineludibile che richiede un attento equilibrio fra normative nazionali e soluzioni da adottare in sede europea e internazionale.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), nell'anticipare il voto favorevole del proprio Gruppo, paventa un rischio di traslazione dell'imposizione sui prezzi dei beni e dei servizi offerti *on line*.

La senatrice LEZZI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, auspicando un successivo intervento che disciplini con maggiore chiarezza la materia del credito d'imposta per evitare fenomeni elusivi e, più in generale, una accoglienza favorevole di questa iniziativa anche in ambito europeo.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), dopo aver sottolineato che le misure proposte possono rendere più competitive le imprese italiane, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) considera le soluzioni individuate dall'emendamento 88.0.1 (testo 3) un'occasione importante per le politiche dell'Unione europea.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*), facendo riferimento agli effetti finanziari stimati nella relazione tecnica, sostiene che con gli strumenti proposti

nell'emendamento a propria prima firma si fanno emergere importanti flussi finanziari, oggi ignoti al fisco. Ovviamente l'entità di tali flussi potrà essere individuata con precisione solo nei prossimi mesi, ma presume che a regime il gettito fiscale potrà essere più consistente. A risentire maggiormente dell'imposta saranno le multinazionali digitali che non hanno una stabile organizzazione sul territorio italiano. Puntualizza che l'ipotesi di tassare i ricavi e non altre voci di bilancio è maturata anche alla luce dell'esperienza indiana. Prende atto dell'ampia condivisione emersa dal dibattito e invita a valutare con cautela l'estensione della *web tax* ai rapporti con i consumatori, che pure rientravano nell'ambito di applicazione di una precedente formulazione dell'emendamento.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver ribadito il parere favorevole del Governo sulla riformulazione dell'emendamento in esame, ricorda che le sue misure sono coerenti con le iniziative politiche assunte dal Governo in sede di Unione europea e di G7, dal momento che la nuova realtà dell'economia digitale ha effetti del tutto particolari sui sistemi fiscali. Si sofferma inoltre sul ruolo di sostituto di imposta degli intermediari finanziari – al momento irrinunciabile, anche ai fini del gettito – nonostante le obiezioni sollevate al riguardo, che saranno comunque tenute nella debita considerazione ai fini di attenuare i costi aggiuntivi. Considera altresì realistico il gettito fiscale ipotizzato nella relazione tecnica, ritenendo che l'emendamento del senatore Mucchetti potrà costituire un importante criterio di riferimento anche per gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE ribadisce l'assoluta novità dei problemi dell'economia digitale e apprezza il lavoro approfondito che la Commissione ha svolto nell'esaminare l'emendamento 88.0.1 (testo 3), considerandolo un prezioso strumento di governo della globalizzazione economica. Da ultimo, avverte che, in sede di redazione finale del testo, dovranno essere armonizzati il testo dell'emendamento con quello dell'articolo 77, comma 3, del disegno di legge in titolo.

Posto ai voti, l'emendamento 88.0.1 (testo 3) è approvato.

Il PRESIDENTE osserva che sulla votazione si è registrata l'unanimità.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 3.162 (testo 2).

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che la proposta di modifica è volta a superare incertezze interpretative nell'applicazione dell'IVA sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. In particolare, si specifica che i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito di tali prestazioni sono individuati in base all'autonomia funzio-

nale delle parti rispetto al manufatto principale; inoltre, nella determinazione del valore di tali beni occorre tenere conto sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.162 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 16.66 (testo 2).

La relatrice ZANONI (PD) esprime parere favorevole.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 16.66 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 16.71 (testo 4).

La RELATRICE ritiene preferibile che sia ulteriormente accantonato, in quanto incide sull'articolo 92 del disegno di legge.

Il vice ministro MORANDO concorda.

L'emendamento 16.71 (testo 4) resta pertanto accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento 17.0.9 (testo 2).

La RELATRICE esprime parere favorevole.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice LEZZI (M5S), a nome del proprio Gruppo, dichiara un voto favorevole sull'emendamento in esame, pur rilevando la necessità di misure strutturali e organiche in favore dei territori danneggiati dal batterio *xylella fastidiosa*. Il Governo, invece, continua a concedere in modo indiscriminato finanziamenti piuttosto esigui, che non riescono a risolvare definitivamente il settore olivicolo nelle aree colpite.

Posto ai voti, l'emendamento 17.0.9 (testo 2) è approvato; sono pertanto assorbiti gli emendamenti 47.0.3, 47.0.4, 48.0.13 e 48.0.14.

Si passa all'esame dell'emendamento 20.0.7 (testo 2).

La RELATRICE esprime parere favorevole.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 20.0.7 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 21.0.17 (testo 2); sono pertanto assorbiti gli emendamenti 19.0.16 e 19.0.17.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*), pur condividendo il riconoscimento ai dipendenti del settore della pesca marittima di una indennità giornaliera nel periodo di sospensione temporanea obbligatoria dell'attività, ritiene che sarebbe preferibile estendere anche a questi operatori le tutele vigenti, con riferimento agli ammortizzatori sociali e alle norme sul riconoscimento delle malattie professionali.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) chiede che l'emendamento in esame sia ulteriormente accantonato, affinché possa essere posto in votazione insieme all'emendamento 19.2. Si prospettano, infatti, due soluzioni alternative: l'emendamento 19.2 è volto a rendere permanente la misura, a decorrere dal 2018, mentre con l'emendamento in esame si prevede la copertura finanziaria del relativo onere solo per il 2018, rinviando a interventi futuri l'individuazione delle risorse per la conferma anche negli anni successivi del pagamento dell'indennità onnicomprensiva durante il fermo obbligatorio per motivi biologici.

L'emendamento 21.0.17 (testo 2) resta quindi accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento 22.1 (testo 3).

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) ritiene improprio assimilare la *plusvalenza* derivante dalla vendita di azioni ricevute dal lavoratore in sostituzione del premio di produttività e il premio stesso. Si tratta, a suo avviso, di una scelta politica che finisce per assoggettare alla medesima imposta fattispecie differenti.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ritiene condivisibile l'orientamento secondo cui si vuole assoggettare a un'imposta sostitutiva del 10 per cento – e, quindi, a un trattamento più favorevole – la plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni ricevute in sostituzione del premio di produttività. Tuttavia, a suo avviso, l'emendamento in esame sembra limitarsi a definire la base di calcolo della plusvalenza, che sarebbe determinata dalla differenza fra mezzo di cessione e il valore delle azioni al momento in cui sono state assegnate al lavoratore.

Il vice ministro MORANDO conferma che la *ratio* della norma è appunto l'introduzione di un trattamento omogeneo delle forme di reddito che il lavoratore riceve dalla contrattazione di secondo livello: si determina la base imponibile calcolando il valore di realizzo delle azioni rispetto al momento in cui sono state ricevute in sostituzione del premio

di produttività e ad esso si applica l'imposta del 10 per cento, in luogo di quella pari al 26 per cento.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 22.1 (testo 3) è posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 25.10 (testo 2).

La relatrice ZANONI (PD) esprime parere favorevole.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore RUTA (PD) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 25.10 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 29.0.24 (testo 2).

Il senatore SPOSETTI (PD) illustra l'emendamento in esame, di cui è primo firmatario, in materia di società cooperative, che negli ultimi anni hanno subito una profonda modifica strutturale, nonché sotto il profilo dell'attività imprenditoriale e finanziaria. Si prevede, pertanto, che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio definisca i limiti del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia. In particolare, si stabilisce che le somme raccolte siano impiegate esclusivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale e che il Ministero dello sviluppo economico individui le modalità di controllo in ordine all'adeguamento delle società cooperative alle prescrizioni in materia di prestito sociale. Si tratta, a suo avviso, di un complesso di garanzie anche a tutela dei consumatori, che consentirà altresì di superare le tensioni fra le forze politiche su tale argomento e le relative polemiche sui *media*.

Il vice ministro MORANDO condivide le considerazioni del senatore Sposetti. Si tratta, a suo avviso, di un intervento significativo, che consente di recuperare l'originaria finalità del prestito sociale. Sottolinea, infatti, la necessità che le somme raccolte siano strettamente vincolate all'attività mutualistica dell'impresa e che l'ammontare complessivo non ecceda una determinata quota del patrimonio della società cooperativa. Inoltre, è necessario prevedere alcune garanzie sulle somme raccolte, per evitare le conseguenze negative che si sono determinate in alcuni territori. A suo avviso, la misura avrà rilevanti conseguenze in alcuni territori.

I senatori BROGLIA (PD) e LAI (PD) e le senatrici GUERRA (Art.1-MDP) e ANITORI (AP-CpE-NCD) aggiungono la propria firma all'emendamento 29.0.24 (testo 2).

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che la proposta sia particolarmente significativa.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) considera opportuno salvaguardare lo strumento cooperativistico, che rappresenta un modello di democrazia economica. Occorre, pertanto, evitare quelle distorsioni e degenerazioni del sistema che finiscono per penalizzare alcune società cooperative, soggette a *dumping* e concorrenza sleale. Dichiarò, pertanto, il proprio voto favorevole sull'emendamento, a cui aggiunge la propria firma.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede un ulteriore accantonamento della proposta di modifica, per consentire un'analisi più approfondita.

L'emendamento 29.0.24 (testo 2) resta quindi accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento 30.0.3 (testo 2), di cui la relatrice ZANONI chiede un ulteriore accantonamento, essendo ancora in corso la predisposizione di un nuovo testo, sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

L'emendamento 30.0.3 (testo 2) resta quindi accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento 30.0.43 (testo 3).

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole, sottolineando che, con l'apporto positivo di tutti i Gruppi, è possibile giungere a una posizione condivisa, soprattutto su questioni importanti come quella in esame.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole.

Le senatrici PARENTE (*PD*) e ANITORI (*AP-CpE-NCD*) aggiungono la propria firma all'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 30.0.43 (testo 3) è approvato.

La relatrice ZANONI (*PD*), anche a nome del correlatore Guldani, presenta le riformulazioni 38.1 (testo 2), 39.5 (testo 3), 39.25 (testo 3), 39.47 (testo 4), 39.73 (testo 2), 40.55 (testo 3), 41.69 (testo 2), 42.0.3 (testo 2) e 52.0.29 (testo 2), pubblicate in allegato, che rappresentano riformulazioni verificate, per i profili finanziari, dalla Ragioneria generale dello Stato. Si riserva di presentare riformulazioni di emendamenti parlamentari già presentati che per materia possano raccogliere le istanze avanzate dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI).

Il PRESIDENTE propone di discutere l'emendamento governativo in materia previdenziale e i relativi subemendamenti.

Il senatore BARANI (*ALA-SCCLP*) chiede che l'argomento sia rinviato alla seduta pomeridiana per consentire una maggiore riflessione su alcune proposte di modifica. Aggiungere poi la propria firma al subemendamento 21.0.1000/44.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e BULGARELLI (*M5S*) pongono quesiti sulla valutazione in merito all'ammissibilità delle proposte emendative presentate in materia previdenziale.

Il PRESIDENTE fa presente che al momento non vi sono giudizi di inammissibilità sui subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 21.0.1000.

Ha quindi la parola la senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*), la quale illustra i subemendamenti a propria firma riferiti all'emendamento del Governo 21.0.1000, soffermandosi in primo luogo sulle soluzioni proposte in relazione a una migliore modulazione dell'accesso alla pensione, con riferimento all'effettiva aspettativa di vita. A suo giudizio sarebbe opportuna una maggiore chiarezza in ordine al ruolo della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, di cui al comma 9 della proposta del Governo. Nel fare riferimento ai requisiti per il pensionamento, fa presente la congruità di una soluzione normativa che tenga conto dell'incidenza delle attività particolarmente gravose nell'arco dell'intera vita lavorativa, anche al fine di evitare distorsioni penalizzanti per i soggetti che hanno svolto attività usuranti per un numero rilevante di anni, non limitato al periodo conclusivo. A tale riguardo, sottolinea la necessità di una previsione specifica concernente i braccianti agricoli, per i quali dovrebbe essere assunto quale criterio il numero di giorni di lavoro, come specificato dal subemendamento 21.0.1000/28. Segnala inoltre l'opportunità di una modifica della rubrica dell'articolo 21-*bis* proposto dal Governo, che, ponendo in risalto il confronto tra Governo e sindacati del 21 novembre, non consente di apprezzare nella maniera dovuta l'apporto del Parlamento.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) rammenta che il sistema previdenziale rimasto a lungo in vigore in passato ha contribuito a determinare la situazione di crisi di numerosi enti previdenziali, nonché di grave incertezza per i soggetti all'inizio della vita lavorativa. Si è quindi determinata l'esigenza di interventi di incisiva revisione del sistema, da definire con il coinvolgimento del Governo, delle Camere e delle Organizzazioni sindacali; valuta pertanto positivamente il percorso intrapreso, i cui esiti sono attualmente all'esame della Commissione. Auspica che tale metodo continui ad essere applicato nella definizione delle politiche del lavoro e degli interventi sulla materia previdenziale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene che nell'affrontare la questione oggetto di dibattito sia necessario tenere conto che nelle altre principali realtà europee il sistema di assistenza sociale è separato dalla previdenza, la quale dovrà essere oggetto di nuove misure, atte a correggere gli errori compiuti negli anni passati. Si sofferma quindi sui contenuti dei subemendamenti presentati a propria firma, finalizzati ad agevolare l'accesso alle prestazioni previdenziali, in maniera compatibile con la sostenibilità del sistema, e a porre al centro del dibattito i temi dei giovani lavoratori, in particolare precari, frequentemente menzionati nel confronto politico, ma di fatto trascurati, nonché la tutela previdenziale della maternità.

Il senatore SANTINI (*PD*) rileva che il Governo ha con la sua azione dimostrato autorevolezza nella gestione del rapporto con le parti sociali, tenendo presenti le necessità reali di maggiore importanza, quali l'equilibrio della spesa pensionistica e la garanzia delle prestazioni, anche con riferimento alle esigenze dei giovani lavoratori. In particolare, per quanto riguarda il problema posto dalla discontinuità nella vita lavorativa dei soggetti più giovani nota l'opportunità di un confronto con il Governo basato sull'obiettivo di contrastare la precarietà attraverso politiche incentivanti di assunzioni stabili.

La senatrice PARENTE (*PD*) esprime soddisfazione per il rapporto costruttivo tra Parlamento e Governo, nonché per gli esiti del confronto con le organizzazioni sindacali. Esprime altresì favore nei confronti del principio posto dall'emendamento 21.0.1000, secondo il quale è imprescindibile tenere conto delle differenze oggettive tra attività professionali secondo la loro gravosità. Quanto all'APE sociale, argomento da non abbandonare nel corso dell'esame, manifesta il favore della propria parte politica verso l'ipotesi di un aumento delle risorse finalizzato a un più ampio sostegno per i casi di disoccupazione e sottolinea l'impegno del Governo, assunto nell'ambito del confronto con i sindacati, a definire al più presto la questione.

Il vice ministro MORANDO osserva che le previsioni recate dall'emendamento 21.0.1000 costituiscono un intervento limitato, volto ad apportare correzioni mirate al quadro definito dalle riforme strutturali che si sono succedute a partire dagli anni '90, le quali hanno consentito di rimediare a situazioni di disparità ingiustificabili e a evitare effetti disastrosi per la finanza pubblica. Attualmente risulta necessaria una definizione il più possibile puntuale dei lavori usuranti, i quali sono connotati da effetti oggettivi in termini di riduzione dell'aspettativa di vita, così che la loro individuazione postula il ricorso a criteri statistici e analitici. A tale riguardo risulta evidente la rilevanza della Commissione tecnica prevista dall'emendamento del Governo, che dovrà aggiornare l'elenco dei lavori usuranti in base al presupposto che l'evoluzione del sistema economico richiederà necessariamente adeguamenti continui. L'esclusione di talune ca-

tegorie costituisce una scelta di rilevanza strutturale da parte del Governo. Fa presente la volontà del Governo di completare l'intervento sulla materia, con riguardo all'APE sociale, in sede di esame del disegno di legge di bilancio presso l'altro ramo del Parlamento. Prosegue manifestando l'orientamento contrario del Governo su tutti i subemendamenti presentati, ad eccezione del 21.0.1000/90 e del 21.0.1000/91, i quali riguardano misure di collocamento a riposo anticipato promosse da soggetti privati con costi a carico di questi, secondo il modello già sperimentato nel settore creditizio. Specifica quindi che il Governo è pertanto impegnato a valutare proposte di riformulazione riguardanti tali subemendamenti. Esprime inoltre una valutazione positiva nel merito sul subemendamento 21.0.1000/93, rilevando tuttavia che tale proposta dovrebbe essere oggetto di intesa preventiva in sede di Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960

ordini del giorno

G/2960/205/5

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

considerato che:

all'articolo 39, comma 9, il disegno di legge di bilancio prevede che nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a 3 milioni di euro;

inoltre, si dispone che il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, debba essere ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio stessa

tenuto conto che:

L'operato e i progetti realizzati dalla Biblioteca italiana per Ipovedenti BII ONLUS di Treviso su tutto il territorio Nazionale, sono diretti a garantire a centinaia di migliaia di persone ipovedenti e a milioni di persone con la vista indebolita in genere (soprattutto anziane), il libero accesso alla conoscenza ed alla cultura più in generale, favorendone l'autonomia personale, l'integrazione sociale e l'emancipazione dal bisogno continuo di ausili specifici per l'ingrandimento.

In Italia gli ipovedenti sono un milione e mezzo, il 2,5% della popolazione complessiva. La BII ONLUS svolge servizio di rielaborazione, ristampa, distribuzione, donazione, a costo zero, di libri a grandi caratteri a biblioteche, strutture residenziali per anziani, ospedali, istituti scolastici e carceri.

Ad oggi BII ONLUS collabora in tutta Italia, nell'ambito del progetto "Leggere Facile, Leggere Tutti", con oltre mille biblioteche pubbliche, decine di case di riposo, istituti scolastici, alcune biblioteche carcerarie, diverse biblioteche ospedaliere

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che una quota non inferiore al 3 per cento del fondo di cui alle premesse venga destinata alla Biblioteca Italiana per Ipovedenti *Onlus*.

G/2960/206/5

VICARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Premesso che:

le condizioni per l'esercizio della professione di trasportatore di cose per conto di terzi sono disciplinate dal Regolamento CE 1071/2009 del 21 ottobre 2009, il quale fissa regole comuni per le imprese che svolgono detta professione con veicoli a motore, o con insiemi dei veicoli accoppiati, la cui massa a pieno carico tecnicamente ammissibile superi le 3,5 tonnellate. Al di sotto di tale soglia il Regolamento non trova applicazione. Agli Stati membri è però consentito porre in essere normative di regolazione dell'accesso all'attività di autotrasporto esercitata con veicoli di massa inferiore a tale soglia;

avvalendosi di tale facoltà, l'Italia, con l'art. 11 comma 6-*bis* del Decreto-Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012 n. 35, ha ridotto la soglia per l'applicazione della disciplina di regolazione dell'accesso alla professione, precisando che "sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli".

Al di sotto di tale soglia di 1,5 tonnellate, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 30 della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e dell'art. 1 comma 6 della Legge 23 dicembre 1997 n. 454, a norma dei quali sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale dei trasportatori di cose per conto di terzi coloro che esercitano l'autotrasporto di cose con qualsiasi mezzo e tonnellaggio, ma è sufficiente la dimostrazione del solo requisito della onorabilità (cosiddetta iscrizione semplificata) e non

invece degli altri requisiti di professionalità e capacità finanziaria richiesti dal regolamento comunitario.

Considerato che:

anche per le imprese ammesse alla cosiddetta iscrizione semplificata, il procedimento di iscrizione all'Albo si compone di due fasi: nella prima fase l'impresa che intende esercitare il trasporto di cose per conto di terzi, presenta la propria domanda e deve attendere il pronunciamento dell'amministrazione, che dovrebbe essere reso entro trenta giorni; nella seconda fase l'impresa iscritta all'Albo comunica alla motorizzazione il veicolo e/o i veicoli che intende utilizzare ai fini della annotazione sulla carta di circolazione, e solo dopo tale annotazione può iniziare l'attività.

Impegna il Governo a:

Valutare l'opportunità di semplificare, con appositi interventi normativi, il procedimento autorizzativo di iscrizione all'Albo, consentendo alle imprese che esercitano il trasporto con veicoli di massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate di iniziare la propria attività dietro presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), e senza la necessità di attendere il pronunciamento dell'amministrazione sull'iscrizione all'Albo e di vincolare l'effettivo inizio dell'attività alla annotazione dell'iscrizione all'Albo sulla carta di circolazione dei veicoli utilizzati.

emendamenti

Art. 21.

21.0.1000/44 (testo 2)

BONFRISCO

All'emendamento 21.0.1000 capoverso "Art. 21-bis", dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di migliorare la *performance* del sistema previdenziale e prevenire il contenzioso, il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.

3-ter. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, è fissato nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente,

all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018».

Al primo conseguentemente dell'emendamento Governo 21.0.1000 apportare le seguenti modifiche:

La lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: ", di 286,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 316,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 315,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 259,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 244,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 275 milioni di euro per l'anno 2025, di 285 milioni di euro per l'anno 2026 e di 276,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole da: «conseguenti» fino a: «2017» con le seguenti: «nonché altre disposizioni in materia di previdenza».

Art. 38.

38.1 (testo 2)

SPILABOTTE

All'articolo 38, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 540.000 euro si provvede, per l'esercizio 2018, mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66".».

Art. 39.**39.5 (testo 3)**

MARCUCCI, Elena FERRARA, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2018," sono soppresse e le parole: "per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018," sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui".»

39.25 (testo 3)

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Adecorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito di imposta parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI conferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito di imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

9-ter. Gli esercizi di cui al comma 9-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione

dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

9-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi *9-bis* e *9-ter*, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 4.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

39.47 (testo 4)

DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, FASIOLO, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, PANIZZA

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«*13-bis.* Gli utili percepiti dalle Istituzioni culturali inserite nell’apposita tabella prevista dall’articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare per effetto dell’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «328,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 329,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020».

39.73 (testo 2)

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«*13-bis.* Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, è assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 40.

40.55 (testo 3)

FALANGA, BARANI, MILO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«È istituito presso il Coni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi", al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, chi in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di siffatta prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che supera una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. E fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli atleti e alle società è vietato avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Coni, sono definiti: le modalità di svolgimento delle prove abilitative; la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici; le modalità di tenuta del Registro; gli obblighi di aggiornamento; i parametri di determinazione dei compensi. Il Coni, con regolamento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo».

Art. 41.**41.69 (testo 2)**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le regioni possono procedere alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dai predetti istituti, fermo restando il rispetto della normativa vigente con riferimento ai rapporti con le strutture pubbliche e private accreditate e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti, anche in materia di tetti di spesa».

Art. 42.**42.0.3 (testo 2)**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

All'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari)

All'articolo 21-*quinqüies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

al comma 3, le parole: "e del 20 per cento per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018"».

Art. 52.**52.0.29 (testo 2)**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 52-bis.**

1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento nella formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa."».

Art. 101.**101.0.1100/100 (testo 2)**

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 7 lettera b) aggiungere la seguente:

«b)-*bis*: all'articolo 5 al comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sostituire le parole: "10 marzo 2018" con le seguenti: "31 luglio 2018"».

